



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 16 SET. 2015

Protocollo N° 371117 Class. C.101.01.1 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Chiarimenti in merito alle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCR del 29 aprile 2015, n. 30.
Riscontro prot. n. 77730/2015

TRASMESSA VIA PEC

A

Provincia di Treviso - Settore Ambiente

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Alle

Province del Veneto - Settore Ambiente

PEC: provincia.belluno@pecveneto.it
provincia.padova@cert.ip-veneto.net
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.veneziana@pecveneto.it
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Alla

ARPAV – Direzione Generale

PEC: protocollo@pec.arpav.it

In riferimento alla nota prot. n. 77730 del 05.08.2015, pari oggetto, con cui codesta Provincia chiede chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri di esclusione stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (approvato con D.C.R. n. 30/2015) ed in particolare, di quanto stabilito agli artt. 13 e 16 della "Normativa di Piano", in relazione alle prescrizioni riguardanti la "Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici" (par. 1.3.7.2. Elaborato D), si riferisce quanto segue.

Innanzitutto, va precisato che la normativa di piano, al primo comma dell'art. 13, individua espressamente l'Elaborato D, quale riferimento tecnico per la definizione delle aree sottoposte a vincolo assoluto, nelle quali è esclusa la realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

L'elaborato in questione riprende l'impostazione introdotta dall'art. 57 della L. R. 3/2000, segnatamente all'Allegato D, dando le seguenti definizioni (cfr. pag. 389/560 dell'Allegato A):

- **le aree sottoposte a vincolo assoluto** e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree,

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



giunta regiona e

specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per altre tipologie impiantistiche, l'inedoneità o meno.;

- **le aree con raccomandazioni:** tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

Dalla lettura di tali definizioni si evince che le aree ad esclusione assoluta possano essere di due tipi:

- aree nelle quali è esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto, i cui vincoli sono meglio specificati al successivo paragrafo 1.3 (cfr. pag. 391/560);
- aree nelle quali è esclusa la realizzazione di determinati tipi di impianti che, nella fattispecie, come precisato al successivo paragrafo 1.4 (cfr. pag. 405/560), sono gli impianti di "trattamento termico", le "discariche" e gli "impianti per la gestione dei veicoli fuori uso".

Per maggior chiarezza, si ritiene che, secondo l'impostazione data dal capitolo 1 dell'Elaborato D, in tutti i casi non ricompresi nelle aree a vincolo assoluto esplicitati sotto la voce "criteri di esclusione", sia facoltà delle Province individuare ulteriori prescrizioni per gli impianti ricadenti in aree sottoposte ad eventuali altri tipi di vincolo.

Tutto ciò premesso, in risposta al primo quesito formulato da codesta Provincia, ossia se il comma 2 dell'art. 13 assegni discrezionalità all'Autorità competente per la quantificazione della distanza minima, si ritiene di poter escludere tale possibilità, in quanto l'elenco di tipologie impiantistiche inserite nel paragrafo 1.3.7.2 "Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici", dell'Allegato A (cfr. pag. 401/560 del Piano), non è ricompreso nell'ambito delle aree per le quali sono fornite "raccomandazioni", ma in quelle sottoposte a "criteri di esclusione" per tutte le tipologie impiantistiche (Paragrafo 1.3, cfr. pag. 391/560).

Si ritiene, infatti, che, la seconda parte del comma 2 dell'art. 13 vada interpretata tenendo conto di quanto stabilito dal precedente comma 1 e si riferisca ad aree non sottoposte a vincolo assoluto, per le quali l'Autorità competente può stabilire ulteriori prescrizioni/limitazioni, eventualmente distinte per categorie/tipologie di impianti, valutando il rispettivo livello di impatto prevedibile.

In conclusione, la discrezionalità attribuita alle Province dalla seconda parte del comma 2 dell'Art. 13 della "Normativa di Piano" si esercita nei limiti di quanto specificato nell'elaborato D. Pertanto, applicando le "raccomandazioni" del paragrafo 1.4 alle specifiche categorie/tipologie di impianti ivi elencate e/o applicando le "raccomandazioni" generali del paragrafo 1.3. Tali "raccomandazioni" generali possono essere applicate a tutte le categorie/tipologie di impianti comprese quelle elencate nel paragrafo 1.4.

In merito al secondo quesito della nota del 05.08.2015, si precisa che la sostanzialità di una modifica si concretizza, secondo la lettura del comma 3 dell'art. 16, al verificarsi di entrambe le condizioni, ovverossia, quando si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Va da sé, che l'esistenza di una sola delle due circostanze non conferisce sostanzialità alla modifica proposta.

Infine, per rispondere all'ultimo quesito, si precisa che il criterio di esclusione di cui al paragrafo 1.3.7.2 "Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici", si applica in funzione delle tipologie impiantistiche incluse nell'elenco "positivo", posto in calce al medesimo paragrafo.

Tuttavia le "tipologie impiantistiche" individuate nel citato elenco del paragrafo 1.3.7.2 rappresentano un'individuazione per "macro categorie" che va letta alla luce delle specifiche operazioni di trattamento

Dipartimento Ambiente

Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

meglio dettagliate nell'Appendice 2 dell'allegato A (cfr. pag. 311/560) ed a cui ci si deve riferire qualora l'individuazione del tipo di impianto non sia direttamente rinvenibile nel citato elenco positivo.

Alla luce di questa considerazione si può quindi affermare che, gli impianti di coincenerimento, intendendo con tale definizione far riferimento agli impianti di produzione di energia o materia che utilizzano i rifiuti come combustibile normale o accessorio (operazione R1), non compaiono nell'elenco "positivo" del succitato paragrafo dell'Elaborato D, ma, essendo presenti nell'Appendice 2 del medesimo Allegato A del Piano rifiuti (cfr. pag 311/560), sono comunque obbligati a rispettare una distanza minima di 100 m in quanto rientranti nella categoria degli impianti di selezione e recupero.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Alessandro BENASSI

Riferimento
Servizio Gestione Rifiuti
Dott. Carlo Moretto, 041 279 2526

P.O. Piani Studi e Programmi
Arch. Tarcisio Sanavia, 0412792420
Dott. Giulio Fattoreto, 0412792451

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>